



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 24 del 17/02/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno: 1. Comunicazione del Presidente; 2. Lettura del verbale della seduta precedente; 3. Studio sull'esercizio e la gestione dell'albergo diffuso ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990; 4. Indagine conoscitive sull'attuazione della normativa di cui al punto 3 nei comuni dell'isola e possibilità di attuazione in questo Comune; 5. Varie ed eventuali.
	Note

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10.30	12,05		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10.30	12,05		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,30	11,45		
Componente	Coppola Gaspare	SI		10.30	12.05		
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI		10.30	12,05		
Componente	Sciacca Francesco	SI		10.30	11,45		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Vice Segretario Lipari M. Oliva, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio sull'esercizio e la gestione dell'albergo diffuso ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;**

Il Presidente Pipitone dopo essersi documentato mette a disposizione di tutti i Componenti della Commissione il materiale acquisito e quindi inizia insieme alla Commissione la visione: articolo 19 della legge N° 241/1990. In particolare la discussione inizia con l'evoluzione del suddetto articolo. Dalla documentazione visionata dalla Commissione si evince che non c'è pace per l'art. 19 della legge n. 241/1990, forse uno dei più modificati e integrati dalla sua nascita ad oggi, assieme alla disciplina della conferenza di servizi. Tre volte in un anno. La prima versione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 demanda l'individuazione delle attività che avrebbero potuto iniziare l'esercizio con Dia (Denuncia di inizio attività) ad un apposito Regolamento. Il Regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni, invece fu pubblicato solo due anni dopo (d.p.r. n. 300/19921) e disciplinò con Dia solo un numero esiguo di attività, rientranti nella competenza di pochi Ministeri. Nel 1993 la legge finanziaria² (art. 2, c. 10), modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990, capovolge l'impostazione della disciplina; quella che prima era una eccezione diventa la regola: le attività che possono essere avviate con la Dia non devono essere più individuate, ma sono tutte quelle che rientrano nella disciplina generale. Pertanto la normativa si riferisce a "tutti i casi" in cui il rilascio del provvedimento dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dai requisiti di legge e senza l'esperimento di prova a ciò destinate; che comportino valutazioni tecniche discrezionali; non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi. Con la legge n. 537/1993, quindi, l'iniziativa privata risulta suscettibile di incondizionata applicazione a materie soggette a titoli autorizzativi vincolati. Alla normativa regolamentare viene così assegnato il compito di fissare i casi eccezionali in cui la Dia non trova applicazione. La disciplina è molto innovativa e "liberalizzante", simile all'attuale formulazione della Scia.

Tuttavia, se ha avuto un impatto limitato, ciò è dipeso dalla cultura amministrativa del momento, forse ancora non preparata alle rivoluzioni radicali che oggi la Scia si propone. Successivamente la commissione incomincia a prendere visione e discutere sulle recenti evoluzioni dell'articolo 141/90 e l'introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività. La soluzione della Scia ad efficacia (solo) immediata e l'ampio ricorso alle "autocertificazioni" e "asseverazioni" è la risposta alle esigenze di semplificazione espresse dalle imprese, al punto che l'art. 19 sembra pensato soprattutto per esse: lo dimostra anche l'evoluzione lessicale della sua formulazione, che nel tempo ha richiamato più le attività imprenditoriali che le attività "private" in genere¹⁰, come accadeva nella sua prima versione del 1990, fino alle modifiche apportate dal d.l. n. 35/2005. Vediamo quindi le modifiche all'impianto dell'art. 19, apportate dall'art. 49, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010. Prima di procedere all'analisi, tuttavia, è necessario richiamare la disposizione del comma 4-ter del medesimo art. 49, che ha la funzione di "blindare" la Scia da possibili incursioni delle leggi regionali o di altre normative settoriali, stabilendo che: a) il nuovo art. 19 della legge n. 241/1990 è dettato dallo Stato, per tutelare la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato medesimo, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. e); b) il nuovo art. 19 della legge n. 241/1990 è dettato dallo Stato, al fine di stabilire il livello essenziale in materia, concernente i diritti civili e sociali da garantire sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. m), come peraltro già stabilito dall'art. 29, comma 2-ter della legge n. 241, aggiunto dalla legge n. 69/2009; c) le espressioni "Segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono le espressioni "Dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano¹², e la disciplina della Scia si sostituisce a quella della Dia in qualsiasi normativa, nazionale e regionale, che richiami la Dia. Esaminando il comma 1 dell'art. 19, in primo luogo è necessario rilevare che l'oggetto della Scia è il medesimo della Dia; essa riguarda "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi". Quando, invece, debbano essere verificati "requisiti e presupposti richiesti dalla legge" con una valutazione di merito, non automatica, si entra nel campo della discrezionalità amministrativa e della discrezionalità tecnica. La Scia, pertanto, non potrà essere applicata nei casi in cui esistano elementi di valutazione discrezionali nell'accertamento della corrispondenza alla legge del progetto che si vuole realizzare o dell'attività che si vuole iniziare. In base a questo assunto si può affermare, per esempio, che la Scia non si applica alle attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931) soggette ad autorizzazione, il cui rilascio comporti valutazioni discrezionali; si pensi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo. In riferimento alle

esclusioni riguardo alla Scia la Commissione esamina la documentazione e in particolare nota che le *esclusioni* dell'applicazione della Scia sono le seguenti:

- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

In questo ambito rientrano tutti i procedimenti disciplinati dal Codice dell'ambiente, fra i quali anche quelli inerenti le attività di recupero rifiuti, ancorché in procedura semplificata.

Con la Scia, la vera novità è l'ampio ricorso all'autocertificazione e all'asseverazione del rispetto di normative tecniche. Il cambio della denominazione può essere stato voluto anche per "marcare" questa differenza sostanziale rispetto alla Dia.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della Segnalazione all'Amministrazione competente. Mentre la Dia è ad efficacia differita.

Riguardo al controllo dell'attività la Commissione, letta la documentazione portata a conoscenza da parte del Presidente Antonio Pipitone, apprende che l'attività di *controllo* deve essere svolta dalle pubbliche amministrazioni competenti. In particolare: l'amministrazione competente esegue i controlli, in questo caso avvalendosi anche delle pubbliche amministrazioni responsabili di pareri sostituiti da "autocertificazioni" e asseverazioni, benché tale avvalimento non sia esplicitato dalla disciplina della Scia. Per l'esecuzione dei controlli avrà 60 giorni di tempo e non più solo 30, come stabilito dalla disciplina precedente; se dai controlli dovessero risultare carenze dei requisiti e dei presupposti oggetto della Segnalazione e delle autocertificazioni, attestazioni e documentazioni allegate, entro 60 giorni, l'amministrazione competente adotta (deve adottare) "motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa". La formulazione precedente, al comma 4, manteneva fermi gli eventuali diversi termini, previsti dalle leggi vigenti, per l'avvio dell'attività e per l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Ora i 60 giorni sono generalizzati.

Alle ore 11.45 escono i Componenti Francesco Sciacca e Giuseppe Campisi.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: "**Indagine conoscitive sull'attuazione della normativa di cui al punto 3 nei comuni dell'isola e possibilità di attuazione in questo Comune**".

Il Presidente Antonio Pipitone mette a conoscenza della Commissione di un regolamento comunale attuativo della normativa per il riconoscimento dell'albergo diffuso di un comune siciliano in provincia di Catania. In particolare tale regolamento prevede: fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, nell'ottica della diffusione del turismo sostenibile si regola, come forma complementare e di supporto per lo sviluppo turistico, l'albergo diffuso al fine di raggiungere i

seguenti obiettivi:

- a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
- b) recuperare il patrimonio edilizio del centro storico, nonché ridurre il consumo del territorio;
- c) incentivare l'economia del centro storico;
- d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;
- e) avvicinare il Comune ai circuiti turistici tradizionali nonché offrire nuove opportunità occupazionali.

Nello specifico il regolamento esaminato mette in risalto: la definizione di albergo diffuso; i requisiti; la localizzazione; la destinazione d'uso dei locali, gestione e deroghe alle norme igienico sanitarie; modalità d'esercizio. In conclusione la Commissione discute sulle possibilità di rendere attuale il regolamento del Comune di Alcamo denominato "Regolamento per lo sviluppo della **"Città Albergo"** che risale al 2005.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quinto** punto all'O.d.G.: "**Varie ed eventuali**".

La Commissione prende atto delle tante richieste pervenute dalla cittadinanza relative al controllo della segnaletica verticale in prossimità del centro Storico e non solo. La Commissione suggerisce all'Amministrazione di verificare se la segnaletica in questione, riporta sul retro, gli estremi autorizzativi delle delibere. Per questa ragione si rende auspicabile un'apposita riunione di Commissione con annesso sopralluogo ai luoghi interessati.

Alle ore 12,05 il presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
LIPARI M. OLIVA

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO